



COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO :
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI.

L'anno **duemilasei** addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore 21 e minuti 00 in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
MARIOTTO Emma	SINDACO	X	
MAMMOLITO Michele	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
TANDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
LESINA Annelisa	CONSIGLIERE	X	
SAGGESE Ernesto	CONSIGLIERE		X
DE SIMONI Angelo	CONSIGLIERE	X	
MINIATI Ernesto	CONSIGLIERE		X
BENNA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BOSIO Emanuele	CONSIGLIERE	X	
PORTA Michele	CONSIGLIERE	X	
LUPOTTI Emanuela	CONSIGLIERE		X
MERLINO Sebastiano	CONSIGLIERE		X
SEGRADO Attilia	CONSIGLIERE		X
RATTI Bruno	CONSIGLIERE	X	
COLUCCIO Gilberto	CONSIGLIERE	X	
FRADIANTE Carla	CONSIGLIERE	X	
PEZZANO Nicola	CONSIGLIERE	X	
T O T A L E		12	05

I Consiglieri Saggese, Merlino e Segrado sono assenti giustificati.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONDEMI Fortunata.

La Signora MARIOTTO Emma nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



PROPOSTA. Approvazione nuovo regolamento per le aree mercatali.

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale di Cambiano ha provveduto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge n.112/91 e art.5 del D.M. n.248/93, ad individuare l'area pubblica sulla quale effettuare il mercato settimanale;
- Tale area, suddivisa tra Piazza Grosso, Via Ferrero, Via Cavour, Via Borgarelli si estende per una superficie linda di circa 2.237 mq., dei quali 1.324 mq. utili alla vendita, e che su detta area sono stati individuati n.48 posteggi dei quali n. 5 riservati ai produttori agricoli;
- La superficie commerciale possiede i requisiti igienico sanitari e di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente in materia di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 ed in particolare provvedendo alla suddivisione dei compatti per generi alimentari ed extra alimentari;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 15 settembre 2005, si è proceduto alla reistituzione dell'area mercatale di Cambiano allo scopo del necessario adeguamento, mediante recepimento della nuova normativa Regionale.

Considerata la necessità:

- Di dover procedere con urgenza alla predisposizione del nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica al fine della successiva emissione del bando di assegnazione dei posteggi vacanti in numero di sei (uno dei quali riservato ai produttori agricoli escluso quindi dal bando).

Tutto ciò premesso:

- Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Vista la lettera protocollo n.12043 del 18/08/2005 con la quale il Responsabile del settore vigilanza trasmetteva copia dell'allegato regolamento all'ASL n.8 di Chieri – Ufficio di Igiene Pubblica, al fine di recepire eventuali osservazioni di merito;
- Vista la lettera protocollo n.14506 del 13/10/2005 con la quale il Responsabile del settore vigilanza trasmetteva copia dell'allegato regolamento ai rappresentanti dei commercianti su Area Pubblica in Cambiano, al fine di recepire eventuali osservazioni di merito;
- Vista la lettera protocollo n.16562 del 21/11/2005 con la quale il Responsabile del settore vigilanza trasmetteva copia dell'allegato regolamento ai rappresentanti Sindacali e di Categoria dei commercianti su Area Pubblica, al fine di recepire eventuali osservazioni di merito;
- Considerato che le osservazioni prodotte dai rappresentanti dell'area commerciale di Cambiano e dalla Coldiretti di Torino, qualora probanti e significative, sono state recepite ed inserite a regolamento;
- Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
- Tutto quanto premesso si propone affinchè il Consiglio Comunale:



deliberi

- Di approvare l'unito Regolamento per le aree mercatali, quale parte integrante del presente atto deliberativo.
- Di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Vigilanza Urbana, Ispettore Polari Giorgio, la successiva predisposizione ed emissione del bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi vacanti.
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 23.01.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to POLARI Giorgio



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Costituito da:

- ❖ Titoli 2 (I° e II°)
- ❖ Parti n.12
- ❖ Articoli n.46
- ❖ Pagine n.20
- ❖ Tavole n.3

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**



INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 3 – Programmazione comunale
- Articolo 4 – Tipologie di mercato
- Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
- Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 7 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)
- Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

- Articolo 13 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Articolo 14 – Aree per l’esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

- Articolo 18 – Aree di mercato e zone di vendita
- Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

- Articolo 20 – Tipologia
- Articolo 21 – Estremi dell’atto di istituzione
- Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 23 – Orario di mercato
- Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare



PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

- Articolo 26 – Concessione del posteggio
- Articolo 27 – Subingresso nel posteggio
- Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 31 – Modalità di registrazione
- Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA

- Articolo 34 – Obblighi dei venditori
- Articolo 35 – Attrezzature di vendita
- Articolo 36 – Collocamento delle derrate
- Articolo 37 – Divieti di vendita
- Articolo 38 – Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 39 – Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 40 – Utilizzazione dell'energia elettrica
- Articolo 41 – Furti e incendi

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

- Articolo 42 – Preposti alla vigilanza
- Articolo 43 – Delegati o Commissione di mercato

PARTE XII - NORME FINALI

- Articolo 44 – Norme finali
- Articolo 45 – Tasse e tributi comunali
- Articolo 46 – Sanzioni



TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **"autorizzazione di tipo b"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee¹.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di CAMBIANO, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune minore appartenente alla rete secondaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di

¹ Il Comune ha la facoltà di regolamentare anche l'attività dei BATTITORI



distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite

Articolo 4 – Tipologie di mercato

- 1) A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - a) **AREE PER POSTEGGI SINGOLI O A GRUPPI ovvero posteggi singoli di cui all'art.4 c.1 lett.A) del D.C.R. N. 626-3799 DELL' 1 MARZO 2000.**
 - b) **AREE EXTRA MERCATALI ovvero singoli posteggi di cui all'art.11, comma 4, della Legge Regionale n.28 del 12/11/1999**
 - 2) Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (**Allegati I – I/A – I/B**)².
 - 3) L'attività di vendita che si svolge sull'area a) (Piazza Grosso) potrà essere spostata temporaneamente su altra area (Piazza Vittorio Veneto) per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrono altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.³

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
 2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato sull'area mercatale istituita oppure nelle superfici extra mercatali poste ai margini delle sedi viarie (Via Gaude e Via Cavalieri di Vittorio Veneto) ubicate all'interno della delimitazione del centro abitato di Cambiano ₋₄, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.285/1992.
 3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
 4. I commercianti ambulanti, che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
 5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

- 1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni ⁵OVVERO TRATTASI DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' di cui al Decreto**

² Indicare in numeri arabi gli allegati (1 allegato per ogni mercato).

³ vedere *Titolo III, Capo I, n. 3 Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001*, n. 33, 3612

⁴ Individuare le altre aree nelle quali il Comune intende vietare il commercio in forma itinerante: centri storici, aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato, porticato, fronte Chiese e cimiteri, prevedere una distanza minima dai luoghi di culto, dalle caserme, sotto i portici, in tutto il territorio comunale prima delle ore ___ e dopo le ore ___ - se si vuole differenziare rispetto a quanto previsto dal punto 4, ecc.

³ trattasi di denuncia di inizio attività

In merito alla legge 59/1963 si ritiene necessario rimandare alla lettura del D.Lgs.vo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di "orientamento e modernizzazione del settore agricolo" pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 luglio 2001 che implicitamente modifica la legge 59/1963.



Legislativo 18 maggio 2001, n.228 avente ad oggetto "orientamento e modernizzazione del settore agricolo".

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63, vedasi art.6 comma 1 del Reg.,⁶ ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche a posteggio singolo o per gruppi⁷, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

– ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***

– ***l'elenco dei posteggi disponibili;***

– ***il numero che li identifica;***

– ***l'esatta collocazione di ciascuno;***

– ***le dimensioni e la superficie;***

– ***il settore merceologico di appartenenza⁸;***

– ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;***

– ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;***

4. Preventivamente alla emissione del bando dovranno essere prese in esame le eventuali istanze di miglioria presentate da titolari di posteggio sull'area mercatale di Cambiano.

⁶ Ved. Nota 7

⁷ Depennare le voci che non interessano secondo le previsioni del precedente articolo 4

⁸ Il Comune può, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti (Titolo III, Capo I, Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 - 2642



5. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.⁹

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1.** Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2.** All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b oggetto del procedimento;**
 - c persona responsabile del procedimento;**
 - d ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e termine di conclusione del procedimento.**
- 1.** Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 2.** La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 3.** Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 4.** I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 5.** Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
- 6.** Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 7.** Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 8.** L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

- 1.** Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

⁹ Ai sensi del disposto della D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861- Capitolo V, Sezione II, Capo II, n. 2, lettera b) - è data facoltà ai Comuni di dotarsi di norme di procedimento integrative diverse.



2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, qualora la struttura dell'azienda lo consenta, può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre (11) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari, effettuati sulla medesima area mercatale.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- *il numero dell'area mercatale;*
- *il numero del posteggio;*
- *il settore o i settori merceologici;*
- *il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- *il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.*

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

(11) Titolo IV^o, Capo II^o, Sezione I^o, punto 6 e 7 della D.G.R. n. 32-2642 del 2/04/01. (3 - qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi; 2- qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari o inferiori a 30)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla sputta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a *le generalità del titolare;***
- b *l'indirizzo di residenza;***



- c *il tipo di autorizzazione;*
- d *il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*
- e *il numero del posteggio assegnato all'operatore;*
- f *il codice fiscale;*
- g *la partita I.V.A.*

2. Detto registro potrà altresì riportare ¹⁰le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- ❖ volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda – revoca del titolo autorizzativo – estensione merceologica dell'autorizzazione – estremi della concessione del posteggio – decadenza della concessione del posteggio – cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati – sospensioni conseguenti a violazioni di norme o regolamenti – rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI¹¹

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su A.P.

AREA N.1 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE. Piazza Grosso, Via Borgarelli, Via Cavour, Via Ferrero.				
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LUNEDI'	(facoltà di posticipo nel caso di concomitante festività infrasettimanali).			
PERIODICITA': ANNUALE a cadenza UNISETTIMANALE				
ORARIO: 7,30 – 13,30 (tutto l'Anno), vedasi art.23 comma 1.				
AREA LORDA DI VENDITA: MQ. 2.300	AREA NETTA DI VENDITA RILEVATA: MQ. 1.399			
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE¹²:	Numero banchi	Superficie vendita totale		
Alimentari	10	mq. 290,00		
Pesce	1	mq. 27,00		
Extra Alimentari	26	mq. 898,00		
Produttori agricoli	4	mq. 51,00		
POSTEGGI VACANTI (in spunta)				
Totale Alimentari	2	mq. 44,00		
Totale Extra Alim	3	mq. 80,00		
Produttori agricoli	1	mq. 9,00		
TOTALE GENERALE	47	mq. 1.399,00		

¹⁰ Inserire punto 2 e 3, qualora ritenuto necessario

2 Detto registro potrà altresì riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3 In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

¹¹ In caso ritenuto necessario il Comune può, con l'adozione della presente regolamentazione, procedere anche alla reistituzione dei mercati.

¹² Depennare le voci che non interessano e/o implementare l'elenco tenendo conto che la specifica è facoltativa (il Comune potrebbe anche prevedere un mercato con tutti posteggi misti fatto salvo il rispetto delle norme sanitarie).



1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, provvede ad adeguare l'area alle disposizioni igienico sanitarie previste dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (G.U. n.114 del 17/05/2002).

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.


Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (tavola 2).

AREA N. 1 Piazza Grosso

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	NOTE	DIMENSIONI
6	Extra alimentare	Verifica superfici dell'8/08/2005	Mq.32,00
15	Extra alimentare		Mq. 36,00
18	Extra alimentare		Mq. 32,00
19	Extra alimentare		Mq. 24,00
20	Extra alimentare		Mq. 36,00
21	Alimentare		Mq. 24,00
22	Alimentare		Mq. 26,00
23	Alimentare	<i>sorteggio</i>	Mq. 18,00
24	Alimentare	<i>sorteggio</i>	Mq. 24,00
25	Alimentare		Mq. 30,00
26	Alimentare		Mq. 20,00
27	Alimentare	<i>sorteggio</i>	Mq. 20,00
29	Alimentare		Mq. 27,00
30	Alimentare		Mq. 34,00
31	Alimentare		Mq. 36,00
32	Alimentare		Mq. 36,00
33	Extra alimentare		Mq. 32,00
36	Extra alimentare	<i>sorteggio</i>	Mq. 32,00
37	Extra alimentare		Mq. 36,00
38	Extra alimentare		Mq. 32,00
39	Extra alimentare		Mq. 28,00
40	Extra alimentare		Mq. 32,00
41	Extra alimentare		Mq. 32,00
42	Extra alimentare		Mq. 94,00
TOTALI N.24			TOTALI MQ. 773,00

AREA N. 2 Via Borgarelli

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	NOTE	DIMENSIONI
7	Extra alimentare		Mq. 28,00
13	Alimentare		Mq. 34,00
14	Extra alimentare		Mq. 29,00
16	Extra alimentare		Mq. 25,00
17	Extra alimentare		Mq. 36,00
28	Extra alimentare	<i>sorteggio</i>	Mq. 20,00
34	Alimentare		Mq. 32,00
35	Extra Alimentare		Mq. 28,00
TOTALI N.8			TOTALI MQ. 232,00



AREA N. 3 Via Cavour

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	NOTE	DIMENSIONI
1	Extra alimentare		Mq. 33,00
2	Extra alimentare		Mq. 26,00
3	Extra alimentare		Mq. 28,00
4	Extra alimentare		Mq. 40,00
NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	NOTE	DIMENSIONI
5	Extra alimentare		Mq. 38,00
8	Extra alimentare		Mq. 42,00
9	Extra alimentare	sorteggio	Mq. 28,00
10	Extra alimentare		Mq. 27,00
11	Extra alimentare		Mq. 28,00
12	Extra alimentare		Mq. 44,00
TOTALI N.10			TOTALI MQ. 334,00

AREA N. 4 Via Ferrero

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	NOTE	DIMENSIONI
43	Produttori Agricoli		Mq. 16,00
44	Produttori Agricoli		Mq. 8,00
45	Produttori Agricoli		Mq. 15,00
46	Produttori Agricoli		Mq. 12,00
47	Produttori Agricoli	Provvisorio	Mq. 9,00
TOTALI N.5			TOTALI MQ. 60

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali ¹³

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004.

- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO prossimità incrocio con Via Nazionale.**
- ❖ **VIA GAUDE (area cimiteriale)**

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

¹³ vedere nota 16



6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

- 1) La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
- 2) Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'auto banco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
- 3) Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.
- 4) Il singolo posteggio non potrà superare la superficie massima di mq. 50,00.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici (cortile sede municipale) e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori (Piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe).
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.
4. I negozi mobili immatricolati successivamente al 17/05/2002, data di entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/04/02, devono essere conformi a quanto previsto dall'art.4 della stessa O.M. I banchi temporanei devono risultare conformi ai requisiti richiesti entro il 17/08/2002.


Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree di PIAZZA GROSSO, VIA BORGARELLI, VIA CAOUR, VIA FERRERO, così come individuate dall'articolo 13 delle Norme e direttive, identificato come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.



Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, **restituito con deliberazione di Giunta Comunale, n.104 del 15/09/2005**.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrono eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità ed in occasione di particolari manifestazioni locali di rilevanza turistica il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento. In tali ipotesi l'intera area mercatale ubicata in Piazza Grosso viene spostata temporaneamente in Piazza Vittorio Veneto, previo accordo con i rappresentanti dell'area mercatale.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni minori o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orario di mercato

1. Il giorno e l'orario di vendita del mercato sono così articolati:

– **Mercato del LUNEDI'**:

– **ore 7,30 alle ore 13,30** (tutto l'anno);

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 MINUTI ¹⁴ prima dell'inizio della vendita (7,30) con allestimento entro i 30 MINUTI successivi all'apertura ufficiale delle contrattazioni (8,00), salvo condizioni atmosferiche avverse. In tale ipotesi l'allestimento della struttura o la decisione di rinuncia devono essere comunicato entro i 90 MINUTI successivi all'apertura ufficiale delle contrattazioni; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature entro 60 MINUTI ¹⁵ dall'orario di chiusura delle vendite (13,30).

3. Gli operatori titolari di posteggio devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro le ore 8,00, oppure ore 9,00 in caso di condizioni atmosferiche avverse, dall'inizio effettivo dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che **gli operatori ambulanti, ad assegnazione giornaliera (spuntisti), possano accedere all'area mercatale a partire dalle ore 8,00 con obbligo di permanere sul mercato almeno fino alle ore 12,00, pena il conteggio dell'assenza** ¹⁶.

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere ANTICIPATO, POSTICIPATO od ANNULLATO previa accordo con i rappresentanti eletti dagli operatori commerciali.¹⁷

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, esclusivamente per particolari esigenze.

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli auto negozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

¹⁴ indicare il tempo individuato

¹⁵ vedere nota 27

¹⁶ inserire il termine minimo individuato per ogni mercato – le norme regionali hanno previsto una fascia minima di presenza non inferiore ai ¾ dell'orario del mercato.

¹⁷ anticipato o posticipato



Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1) Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del Lunedì ¹⁸ è vietata la circolazione dei veicoli nell'area interna al mercato denominata Via Borgarelli, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
- 2) È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
- 3) I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostenere sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
- 4) *Quanto indicato nel presente articolo è stato definito con Ordinanza della Polizia Municipale n. 28 del 1° giugno 2005.*

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati. L'accesso in area mercatale in ora successivo è consentito solo per dimostrate CAUSE DI FORZA MAGGIORE, salvo che detta operazione non comporti turbativa nelle contrattazioni commerciali ovvero se la stessa non comporta spostamento di banchi di vendita già posizionati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari: **mercato del LUNEDI' DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 8,30.**
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimi ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

¹⁸ vedere nota 27



- *più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;*
 - *maggioranza nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;*
 - *maggioranza dell'autorizzazione esibita;*
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre¹⁹ autorizzazioni, se la struttura aziendale lo consente. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale al fine di non ingenerare una contrattazione commerciale sleale (19/a). I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
14. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo dovrà essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
15. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
16. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimere secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

¹⁹ vedere nota 11.

19/a (Titolo IV°, Capo II°, Sezione I°, punto 8 della D.G.R. n.32-2642 del 2/04/2001)



2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di POLIZIA MUNICIPALE.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - ***le generalità del titolare;***
 - ***la tipologia merceologica consentita;***
 - ***gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;***
 - ***gli estremi del decreto di concessione del posteggio;***
 - ***le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;***
 - ***la data di scadenza della concessione del posteggio.***
- Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.



8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 42 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio di POLIZIA MUNICIPALE ²⁰ provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 34 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uovo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato, salvo diverse modalità di pulizia e raccolta dei rifiuti.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

²⁰ Vedere nota 36



4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 35 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, sino ad un massimo di cm.100.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 36 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50 per i prodotti ortofrutticoli ed alimentari confezionati non deperibili; a mt. 1,00 per i prodotti alimentari freschi.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,20 dal suolo.

Articolo 37 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall' ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.



2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica, acqua e bombole di gas liquefatto.

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed acqua senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salvo la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
- **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
- **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato²¹.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di uno (1) delegato per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare nonché relativo nominativo dei sostituti.

2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.²²

3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- **uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;**
- **la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;**

²¹ La costituzione di apposita Commissione è una facoltà e non un obbligo. Qualora non costituita la commissione e si verificasse la necessità da parte del Comune di consultazioni si reputa percorribile la strada di inserire nel regolamento la previsione di ricorso agli operatori con maggior anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

²² Il Comune può anche decidere di regolamentare la modalità di elezione dei delegati del mercato e di gestire l'elezione stessa per il tramite del proprio personale.



– *in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.*

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 44 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 46 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti l'attività commerciale su area pubblica in assenza di titolo abilitativo (autorizzazione), in violazione agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n.114/98, è punito con una sanzione pari ad Euro 5.164,00 (salvo aggiornamenti) oltre alla confisca della merce posta in vendita e dell'attrezzatura in uso.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, è punito ai sensi del vigente Regolamento sulle Sanzioni Amministrative Pecuniarie per le Violazioni di Regolamenti ed Ordinanze emanato in recepimento dell'avvenuta modifica dell'art.16, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, a cura della Legge n.3 del 16 gennaio 2003, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ESTREMI DI ADOZIONE

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.


ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

1° Pubblicazione. Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cambiano dal _____, per quindici giorni consecutivi.

2° Pubblicazione. Il presente documento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cambiano dal _____, per quindici giorni consecutivi.

TERMINI DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.



IDENTIFICAZIONE AREE COMMERCIALI – TAVOLA 1

Legenda:

- **Piazza Grosso Area 1** – superficie commerciale linda mq. $1.200 + 110$ (collegamento Via Borgarelli);
Superficie commerciale netta in uso mq. 773
- **Via Borgarelli Area 2 (C)-(zona tettoia)** Superficie commerciale linda mq. 172
Superficie commerciale netta in uso mq. 138
- **Via Borgarelli Area 2 (B)-(zona ped. Posta)** Superficie commerciale linda mq. 165
Superficie commerciale netta in uso mq. 94
- **Via Cavour Area 3** – Superficie commerciale linda mq. 540
Superficie commerciale netta in uso mq. 334
- **Via Ferrero Area 4** – Superficie commerciale linda mq. 123
Superficie commerciale netta in uso mq. 51 + mq. 9

TOTALE SUPERFICIE linda mq. 2.300

TOTALE SUPERFICIE netta mq. 1.399





TAVOLA 2 – ATTUALE POSIZIONAMENTO BANCHI VENDITA.

- ◆ Area colore verde – Sede Municipale e servizi igienici pubblici
- ◆ Area colore blu – Superficie commerciale alimentare
- ◆ Area colore pesca – Superficie extra alimentare
- ◆ Area colore giallo – Superficie produttori agricoli
- ◆ Area colore turchese – pozetto adduzione rete idrica
- ◆ Area colore rosso – adduzione rete elettrica



**TAVOLA 3 – PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA COMMERCIALE con contestuale ripristino parziale della superficie a parcheggio in area coperta.
(tettoia Via Borgarelli)**

- ◆ **Via Borgarelli** – Area colore azzurro. Nuova superficie commerciale per ampliamenti o riposizionamento banchi spostati dalla zona coperta.
- ◆ **Tettoia Via Borgarelli** – ripristino superficie di sosta a servizio della recente inaugurazione di esercizio commerciale della media distribuzione.

Decidere tutto da soli
 spostare tutti i cartelli. e quali
 densità di posti in via Borgarelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore De Simoni il quale espone:

"L'iter di questo regolamento è stato piuttosto lungo e complesso: infatti, è partito circa due anni fa. Si è cercato di coinvolgere gli operatori, si è fatto un incontro con i residenti della zona in particolare con gli abitanti di Via Borgarelli, perché era necessario chiudere al traffico la strada. Le associazioni di categoria alle quali è stato inviato il regolamento hanno fatto una serie di osservazioni che in parte sono state accolte, altre invece erano già previste dalla normativa. Il regolamento essenzialmente riguarda le autorizzazioni di tipo A, cioè quelle di posteggio decennale, e quelle di tipo B cioè itineranti.

Per quanto riguarda la posizione dell'area mercatale si era pensato in un primo momento di spostarla in una zona periferica, ma dopo un attento esame si è deciso di lasciarla in questa posizione centrale.

I piccoli disagi di circolazione con la chiusura di Via Borgarelli non sono così determinanti per uno spostamento".

Interviene il Consigliere Ratti il quale dice che sono state raccolte delle lagnanze dei commercianti circa lo stato di sporcizia che c'è nel mercato al loro arrivo.

Il Sindaco risponde dicendo che c'è stata l'assemblea di tutti i Sindaci presso il Consorzio Rifiuti e la lamentela è stata che c'è un peggioramento del servizio di pulizia e si è protestato per questo.

Il mercato si svolge il lunedì nella piazza centrale del paese dove tra il sabato e la domenica si concentra un gran numero di persone anche per la presenza di bar e altri locali pubblici e quindi è inevitabile che la piazza non sia molto pulita.

Dice che bisogna fare anche un appunto ai commercianti i quali spesso lasciano immondizia nei loro posteggi e non tutti effettuano la raccolta differenziata.

Interviene il Consigliere Coluccio il quale dice che l'art. 28 del regolamento al comma 2 impropriamente fa riferimento all'art. 26 comma 1 per quanto riguarda l'ora dell'assegnazione dei posti agli operatori commerciali saltuari, perché l'art. 26 tratta un altro argomento.

L'Assessore De Simoni risponde che si tratta di un refuso e quindi propone di modificare l'art. 28 così come segue:

"ART. 28

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita, ore 8,00 o ore 9,00, in caso di maltempo non possono più accedere alle operazioni mercatali omissis
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonchè i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili omissis

L'Assessore De Simoni su suggerimento del Consigliere Coluccio propone anche di modificare la nota 18 di pag. 14 e precisamente la nota 18 fa riferimento alla nota 17 e non alla 27.

ENTRA IL CONSIGLIERE SAGGESE.

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Consiglieri presenti: 13
Consiglieri votanti: 13
Voti favorevoli: 13

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta con le modifiche di cui in premessa, per cui l'**Art. 28** rimane così modificato:

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita, ore 8,00 o ore 9,00, in caso di maltempo non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati. L'accesso in area mercatale in ora successiva è consentito solo per dimostrate CAUSE DI FORZA MAGGIORE, salvo che detta operazione non comporti turbativa nelle contrattazioni commerciali ovvero se la stessa non comporta spostamento di banchi di vendita già posizionati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonchè i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. Omissis".

Di dare atto che la stessa non è stata resa immediatamente eseguibile.

Di modificare la nota 18 di pag. 14 la quale fa riferimento alla nota 17 e non alla 27 come erroneamente riportato.





COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19**

OGGETTO :

MODIFICAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE DELL'ART. 22 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 27.01.2006.

L'anno **duemilasei** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18** e minuti **30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di 1a convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
MARIOTTO Emma	SINDACO	X	
MAMMOLITO Michele	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
TANDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
LESINA Annelisa	CONSIGLIERE	X	
SAGGESE Ernesto	CONSIGLIERE	X	
DE SIMONI Angelo	CONSIGLIERE	X	
MINIATI Ernesto	CONSIGLIERE		X
BENNA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BOSIO Emanuele	CONSIGLIERE	X	
PORTA Michele	CONSIGLIERE	X	
LUPOTTI Emanuela	CONSIGLIERE		X
MERLINO Sebastiano	CONSIGLIERE		X
SEGRADO Attilia	CONSIGLIERE		X
RATTI Bruno	CONSIGLIERE		X
COLUCCIO Gilberto	CONSIGLIERE	X	
FRADIANTE Carla	CONSIGLIERE	X	
PEZZANO Nicola	CONSIGLIERE	X	
T O T A L E		13	04

I Consiglieri Lupotti, Merlino e Segrado sono assenti giustificati.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONDEMI Fortunata.

La Signora MARIOTTO Emma nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



PROPOSTA. Modificazione, mediante integrazione dell'art. 22 del nuovo regolamento per le aree mercatali già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2006.

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 15 settembre 2005, si è proceduto alla reistituzione dell'area mercatale di Cambiano allo scopo del necessario adeguamento, mediante recepimento della nuova normativa Regionale.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27 gennaio 2006 l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Regolamento delle aree mercatali.

Considerata la necessità:

- Di dover procedere ad una modifica, mediante integrazione, dell'art. 22 del Regolamento in premessa armonizzando la norma ivi contenuta, relativa agli spostamenti temporanei dell'area mercatale, con le esigenze evidenziate dagli operatori dello Spettacolo Viaggiante (giostrai) nonché l'esigenza e la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale di salvaguardare, nel rispetto della legislazione di settore vigente, consuetudini acquisite nel tempo per le quali, in concomitanza con i mesi di maggio e novembre, è tradizione la presenza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in Piazza Grosso;
- Di conciliare lo spostamento temporaneo dell'area mercatale con la necessità di salvaguardare, sottraendole il meno possibile all'uso abituale quali aree di sosta dei veicoli, la necessità della cittadinanza di avere sempre a disposizione superfici ove lasciare i veicoli liberamente senza contrastare con le norme di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285/1992.
- Di adottare il provvedimento in oggetto con spirito di concertazione tra le parti e gli attori interessati non ultime le Associazioni di categoria Provinciali maggiormente rappresentative.

Tutto ciò premesso:

- Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Vista la lettera protocollo n. 4789 del 30/03/2006 con la quale il Responsabile del settore vigilanza trasmetteva ai rappresentanti dei commercianti dell'area mercatale di Cambiano nonché alle Associazioni di categoria Provinciali maggiormente rappresentative, ai fini del recepimento di eventuali osservazioni, la proposta di modifica mediante integrazione dell'art. 22 del Regolamento citato;
- Visto l'allegato alle presenti costituito dalla citazione del vigente articolo 22 unitamente alla proposta di sua integrazione;
- Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
- Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale:



deliberi

- Di approvare la modifica, mediante integrazione, dell'art. 22 del vigente Regolamento per le aree mercatali, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27 gennaio 2006, così come da prospetto allegato;
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Lì, 07.04.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to POLARI Giorgio



TESTO ORIGINARIO - Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrono eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità ed in occasione di particolari manifestazioni locali di rilevanza turistica il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento. *In tali ipotesi l'intera area mercatale ubicata in Piazza Grosso viene spostata temporaneamente in Piazza Vittorio Veneto, previo accordo con i rappresentanti dell'area mercatale.*

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni minori o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

.....////.....

PROPOSTA DI MODIFICA mediante integrazione dell'art. 22 con aggiunta del comma 3, in **DEROGA STRAORDINARIA** diretta agli operatori dello spettacolo viaggiante.

Art.22OMISSIS.....

3. Sentite le richieste degli operatori dello Spettacolo Viaggiante, al fine di non contrastare con la norma generale contenuta nel presente articolo, con l'intento di salvaguardare una consuetudine mantenuta per diversi anni sino ad oggi, al fine di facilitare le verifiche di Pubblica Sicurezza da parte degli organi preposti alla vigilanza accentrandone l'area di installazione delle attrazioni, ed in ultimo non essendo, allo stato attuale, disponibile un'area di sosta attrezzata alternativa atta a tale scopo, nella prima quindicina dei mesi di maggio e novembre il Responsabile del Servizio di Vigilanza è autorizzato ad emettere giusta ordinanza di spostamento del mercato settimanale del Lunedì dall'abituale superficie di Piazza Grosso alla superficie temporanea di Piazza Vittorio Veneto, previa accordo con i rappresentanti degli operatori commerciali e le Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative. L'occupazione dell'area non potrà superare nel complesso i quattordici giorni consecutivi per ogni periodo al fine di limitare lo spostamento degli operatori commerciali senza creare eccessiva turbativa alle normali contrattazioni commerciali. Tale limitazione viene adottata inoltre al fine di non compromettere eccessivamente l'utilizzo della superficie di Piazza Grosso quale area di sosta dei veicoli. In tal senso le attrezzature dello spettacolo viaggiante potranno occupare la sudetta area pubblica secondo le seguenti modalità:

- ◆ Occupazione unisettimanale. Non prima delle ore 15,00 del Lunedì sino alle ore 24 della Domenica. Entro le ore 6,00 del successivo Lunedì la superficie occupata dovrà essere completamente liberata da strutture ed automezzi, senza eccezione alcuna.
- ◆ Occupazione bisettimanale. Non prima delle ore 15,00 del Lunedì sino alle ore 24 della 2° Domenica. Entro le ore 6,00 del successivo Lunedì la superficie occupata dovrà essere completamente liberata da strutture ed automezzi, senza eccezione alcuna.
- ◆ Per motivi di Pubblica Sicurezza e per altre motivazioni individuate dall'Amministrazione Comunale le occupazioni suddette potranno non essere autorizzate oppure revocate.

97



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore De Simoni.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri votanti: 13
Voti favorevoli: 13

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri votanti: 13
Voti favorevoli: 13

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to MARIOTTO Emma

IL CONSIGLIERE
F.to MAMMOLITO Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI Fortunata

Copia conforme all'originale.
Cambiano, - 5 MAG. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Oleni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal - 5 MAG. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Oleni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa con Elenco n.

- Art. 126 comma 1 D.Lgs. 267/00;
 Art. 127 comma 1 D.Lgs. 267/00;

Pervenuta al Comitato Regionale di Controllo di Torino in data _____
Divenuta esecutiva in data _____ (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

Ripubblicata al n. 57
del 20/01/17 al 03/02/17

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 63

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI.**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **novembre** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

VERGNANO Carlo	P	UGGE' ALESSANDRO	P
MADDALENA Michele	A	MIRON DANIELA	P
GRASSI Aurora Fiorina	P	MAMMOLITO MICHELE	P
GIZZI MARTINA	P	MARIOTTO EMMA	P
BARTALUCCI PAOLO	P	BENNA ALBERTO	P
DALLA FRANCESCA MATTEO	P	SAGGESE ERNESTO	P
BROVEDANI CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **CAPO Barbara Vittoria**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VERGNANO Carlo** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI.

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 114 del 31/03/98 delinea la riforma della Disciplina del Commercio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 5 del 27 gennaio 2006 l'Amministrazione Comunale di Cambiano ha provveduto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge n.112/91 e art.5 del D.M. n.248/93, ad individuare l'area pubblica sulla quale effettuare il mercato settimanale;
- tale area, suddivisa tra Piazza Grosso, Via Ferrero, Via Cavour, Via Borgarelli si estende per una superficie linda di circa 2.300 mq., dei quali 1.419 mq. utili alla vendita, e che su detta area sono stati individuati n.47 posteggi dei quali n. 4 riservati ai produttori agricoli;
- la superficie commerciale possiede i requisiti igienico sanitari e di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente in materia di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 ed in particolare provvedendo alla suddivisione dei comparti per generi alimentari ed extra alimentari;
- a seguito dello spostamento per miglioria di alcuni operatori, come da verbale del 22/11/2016 (approvato con determinazione n. 262 in data 23.11.2016) e la consistente disponibilità di posti vacanti l'Amministrazione Comunale ritiene utile lo spostamento di un posteggio al momento vacante, dall'area commerciale di piazza Grosso all'area commerciale di via Borgarelli, portando quindi a 20 gli operatori sulla piazza Grosso e 13 operatori sulla via Borgarelli; lasciando invariati il numero di operatori di via Ferrero e via Cavour;
- lo spostamento del posteggio di cui sopra non modifica il numero dei posti complessivi dell'area mercatale nonché il numero degli operatori presenti, così come evidenziato nell'allegata planimetria;
- il Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, entrato in vigore il 27 novembre 2015, recante "Disciplina dei criteri e delle modalità relative alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio a dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 12/11/1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), che prevede nuove disposizioni in materia, ha recepito le disposizioni dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e gli indirizzi del documento interregionale del 24 gennaio 2013, in attuazione della Direttiva Servizi (Dir. 2006/123/CE)
- con deliberazione del 26 settembre 2016 n. 25-3970 la Giunta regionale ha recepito il Documento di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016, concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 un materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

Considerata la necessità:

- di dover procedere con la revisione delle tabelle inserite nell'articolo 13 del regolamento come segue:

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.28,
COMMA 1 LETTERA A), D.LGVO 114/98

UBICAZIONE: Piazza Grosso, Via Borgarelli, Via Cavour, Via Ferrero				
Giorno di svolgimento: Lunedì	Facoltà di posticipo nel caso di concomitanza di festività infrasettimanali			
Periodicità : Annuale a cadenza settimanale				
ORARIO : 7,30 – 13,30 (tutto l'anno) , vedasi art.23 comma 1				
Area linda di vendita mq 2.300	Area netta di vendita rilevata : mq 1.419			
AREA MERCEOLOGICA	NUMERO BANCHI	SUPERFICIE TOTALE		
ALIMENTARI	12	MQ 333		
EXTRA ALIMENTARI	31	MQ 1.000		
COLTIVATORI DIRETTI	4	MQ 86		
TOTALE GENERALE	47	MQ 1419		

AREA N. 1 Piazza Grosso

Posteggio	Settore	Mq
26	Alimentare	20
27	Alimentare	24
25	Alimentare	30
34	Alimentare	32
29	Alimentare	27
38	Extra alimentare	28
40	Extra alimentare	32
41	Extra alimentare	32
24	Alimentare	24
23	Alimentare	20
22	Alimentare	28
21	Alimentare	24
36	Extra alimentare	32
31	Alimentare	36

32	Alimentare	36
33	Extra alimentare	32
15	Extra alimentare	28
20	Extra alimentare	36
18	Extra alimentare	32
30	Extra alimentare	28
TOTALE 21		581

AREA N. 2 Via Borgarelli

Posteggio	Settore	Mq
37	Extra alimentare	36
39	Extra alimentare	28
35	Extra alimentare	28
13	Alimentare	32
17	Extra alimentare	36
14	Extra alimentare	28
16	Extra alimentare	28
28	Extra alimentare	24
47	Extra alimentare	28
7	Extra alimentare	28
19	Extra alimentare	24
6	Extra alimentare	36
42	Extra alimentare	80
TOTALE 12		436

AREA N.3 Via Cavour

Posteggi	Settore	Mq

1	Extra alimentare	32
2	Extra alimentare	28
3	Extra alimentare	40
4	Extra alimentare	28
5	Extra alimentare	32
8	Extra alimentare	28
9	Extra alimentare	28
10	Extra alimentare	28
11	Extra alimentare	28
12	Extra alimentare	44
TOTALE 10		316

AREA N.4 Via Ferrero

Posteggio	Settore	Mq
43	Coltivatori diretti	22
44	Coltivatori diretti	16
45	Coltivatori diretti	20
46	Coltivatori diretti	28
TOTALE		86

Totale superfici commerciali:

- Piazza Grosso area 1 – superficie commerciale lorda mq. 1.126, superficie commerciale netta mq. 581 ;
- Via Borgarelli Area 2 – superficie commerciale lorda mq. 500, superficie commerciale netta 436;
- Via Cavour Area 3 – superficie commerciale lorda mq. 488, superficie commerciale netta 316;
- Via Ferrero Area 4 – superficie commerciale lorda mq 123, superficie commerciale netta mq 86;

TOTALE SUPERFICIE LORDA MQ. 2.300 - **TOTALE SUPERFICIE NETTA MQ. 1419**

Considerata, altresì, la necessità:

- di dover procedere, in relazione alla variazione indicata nelle premesse, con la revisione della tavola planimetrica indicata all'art. 13 del regolamento per le aree mercatali come da allegato A;
- di demandare al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Comm. PRELATO Pierangelo, gli adempimenti previsti circa la predisposizione e l'emissione del bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi in scadenza e/o scaduti e/o vacanti;

Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;

Vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;

Visto la DPGR n. 6/R del 9 novembre 2015, recante “Disciplina dei criteri e delle modalità relative alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio a dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 12/11/1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), che prevede nuove disposizioni in materia, recependo le disposizioni dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e gli indirizzi del documento interregionale del 24 gennaio 2013, in attuazione della Direttiva Servizi (Dir. 2006/123/CE)

Preso atto della deliberazione del 26 settembre 2016 n. 25-3970 con cui la Giunta Regionale ha recepito il Documento di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016, concernente “Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale:

D E L I B E R I

Di approvare le tabelle sopra riportate con riferimento all'art 13 del regolamento per le aree mercatali;

Di approvare la revisione della tavola planimetrica indicata all'art. 13 del regolamento per le aree mercatali come da allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Di demandare al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Comm. Pierangelo Prelato, gli adempimenti successivi previsti per la predisposizione e l'emissione del bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi in scadenza e/o scaduti e/o liberi/vacanti secondo i criteri previsti dal Regolamento Regionale D.P.G.R 09 novembre 2015, n. 6/R.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 23/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
F.to Comm. PRELATO Pierangelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 12

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Legenda:

Alimentari extralimentari Produttori agricoli



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to VERGNANO Carlo

IL CONSIGLIERE
F.to GRASSI Aurora Fiorina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO Barbara Vittoria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05-01-2017** (Art. 124 D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO Barbara Vittoria

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :

MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE A CADENZA MENSILE - D.G.R. N. 32-2642 DEL 2 APRILE 2001.

L'anno **duemilasette** , addì **ventitre** , del mese di **febbraio** , alle ore **20** e minuti **30** , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAMMOLITO Michele	SINDACO	X	
SAGGESE Ernesto	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
MARIOTTO Emma	CONSIGLIERE	X	
LESINA Annelisa	CONSIGLIERE	X	
TANDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
DE SIMONI Angelo	CONSIGLIERE	X	
BRESCIA Michele	CONSIGLIERE	X	
ZULIANI Celso	CONSIGLIERE	X	
PIOVANO Samuele	CONSIGLIERE	X	
BENNA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
DI GIANNI Domenica	CONSIGLIERE	X	
SACCO Stefano	CONSIGLIERE	X	
ALBERTON Bruno	CONSIGLIERE	X	
RATTI Bruno	CONSIGLIERE	X	
SEGRADO Attilia	CONSIGLIERE	X	
VANZO Alarico	CONSIGLIERE	X	
CIUCHI Rita	CONSIGLIERE	X	
Totale		17	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora **CONDEMI Fortunata** .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MAMMOLITO Michele** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



**PROPOSTA. Modifica ed integrazioni al vigente Regolamento delle aree mercatali per l'organizzazione di mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore a cadenza mensile.
D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.**

Premesso che:

- in data 8/12/2006 è stato organizzata una giornata espositiva sperimentale nella quale, lungo il viale pedonale di Corso Onorio Lisa si è tenuto un mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore denominato "Longh al Vial";
- l'art. 14 del vigente Regolamento per le aree mercatali individua le aree extra mercatali atte allo svolgimento anche di altre attività;
- l'art.15 del vigente Regolamento per le aree mercatali prevede il rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;

Considerato che:

- si rende necessario, per quanto attiene l'art.14, indicare la nuova area espositiva lungo il viale alberato di Corso Onorio Lisa nel tratto compreso tra Via Foscolo e l'intersezione con Via IV Novembre; mentre con l'aggiunta dell'art. 15/bis, vengono definite: tipologia, tempi e norme atte allo svolgimento dell' attività espositiva con cadenza mensile (la prima domenica di ogni mese);
- la materia " mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore" è inserita nel contesto della deliberazione della giunta regionale n.32-2642 del 02.04.01 al titolo VI capo II sezione V, il quale recita testualmente *"fino al termine di 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, in riferimento alla partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II punto 4 dell'allegato A alla D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998. Decorso il termine predetto non è più consentito agli "hobbisti" di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, annuale, stagionale o temporanea, per l'esercizio dell'attività commerciale."*

Tutto ciò premesso:

- Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Vista la D.G.R. n. 76-3718 del 3/08/2001 la quale differiva i termini indicati nella precedente D.G.R. N. 32-2642, a tutto il 31/10/2001;
- Vista la D.G.R. n. 56-4290 del 29/10/2001 la quale differiva i termini indicati nella precedente D.G.R. N. 76-3718, a tutto il 31/12/2001;
- Rilevato che dalla data dell'ultima proroga nessuna modifica è intervenuta in materia;
- Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
- Tutto quanto premesso si propone affinchè il Consiglio Comunale:



deliberi

- Di approvare la modifica dell' art. 14 e l'integrazione con l'art. 15/bis al vigente Regolamento per le aree mercatali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27 gennaio 2006, così come da prospetto allegato;
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 15.02.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to POLARI Giorgio



Allegato. Modifica dell' art. 14 e integrazione con l'art. 15/bis del vigente Regolamento delle aree mercatali.

Versione originaria dell'art. 14.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali¹

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004.

- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO prossimità incrocio con Via Nazionale.**
- ❖ **VIA GAUDE (area cimiteriale)**

Versione modificata.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004,

- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO prossimità incrocio con Via Nazionale.**
- ❖ **VIA GAUDE (area cimiteriale)**

2. Per lo svolgimento di mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, nel rispetto delle direttive di cui al D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,

- ❖ **Viale pedonale di CORSO ONORIO LISA, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre.**

-----/0/-----

Articolo 15/bis – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore.

1. Sono abilitati all'attività finalizzata alla vendita degli oggetti usati e dell'antiquariato minore tutti coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione di tipo B (itinerante) di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98, limitatamente alle tipologie merceologiche aventi attinenza con la manifestazione. Nelle more della definitiva Regolamentazione Regionale del settore possono altresì partecipare alle suddette manifestazioni gli hobbisti, non provvisti di autorizzazione commerciale Regionale, i quali dovranno svolgere esclusivamente attività espositiva, ai fini dello scambio della merce ovvero è vietata ogni forma di contrattazione commerciale.



2. L'area espositiva viene identificata nel Viale pedonale di Corso Onorio Lisa, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre, con esclusione della sede viaria di Corso Onorio Lisa. Le singole superfici in uso ai titolari di autorizzazione commerciale oppure agli hobbisti non potranno superare i 16 metri quadrati.

- Oltre alle attività di cui sopra potranno essere riservati, a titolo gratuito, alcuni posteggi al fine di porre in essere piccole attività espositive dei bambini nonché per attività divulgative a favore di associazioni di volontariato riconosciute quali ONLUS.
- Il posizionamento delle strutture, al fine di non creare disturbo al riposo delle persone, non potrà avvenire prima delle ore 7,00 mentre, per motivi organizzativi non potrà protrarsi entro le ore 9,00. Le stesse andranno rimosse entro le ore 18,00 oppure entro le ore 20,00, a seconda dei periodi di cui all'art.8, secondo capoverso;
- Al termine della manifestazione ogni espositore dovrà provvedere ad accurata pulizia dell'area assegnata.

3. La manifestazione avrà cadenza mensile, si svolgerà nella prima domenica di ogni mese in orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 17,00 (nel periodo compreso tra il 1° ottobre – 31 marzo); tra le ore 9,00 e le ore 19,00 (nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre).

4. Annualmente con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre verrà rilasciata un'autorizzazione amministrativa intestata al rappresentante del Comitato, legalmente costituito, dei commercianti di Corso Onorio Lisa, ai fini dell'organizzazione della manifestazione.

- L'autorizzazione di cui sopra si intende revocata qualora entro il 30 novembre di ogni anno non venga presentata nuova istanza a cura dell'organizzazione.
- Gli hobbisti non provvisti di autorizzazione commerciale Regionale dovranno produrre apposita richiesta in carta libera al fine del posizionamento delle merci in esposizione. I soggetti interessati dovranno quindi presentare istanza atta al rilascio di una autorizzazione temporanea valida per l'intero anno della manifestazione.

5. La partecipazione sarà assoggettata al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico la quale dovrà essere corrisposta, fatte salve la limitazione di cui all'art. 7, secondo capoverso: a) al momento del posizionamento; b) in base alla superficie effettivamente occupata; c) in base alla ore di effettiva durata della manifestazione occupazione (n. 8 ore nel periodo 1/10 – 31/03; n. 10 ore nel periodo 1/04 – 30/09); d) sulla base delle tariffe comunali in vigore.

- Nel caso di maltempo ovvero nel caso che, durante lo svolgimento della manifestazione, le condizioni meteorologiche dovessero mutare sino alla sospensione della stessa, la tassa di occupazione non verrà restituita *qualora:*

- a) *l'evento di verifichi dopo le ore 13,00 nel periodo 1/10 – 31/03 ovvero dopo le ore 14,00 nel periodo 1/04 – 30/09.*
- b) *venga espressa, successivamente al posizionamento della merce ed al pagamento della tassa, la volontà di rinunciare alla manifestazione.*



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore Saggese.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri votanti: 17

Voti favorevoli: 17

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MAMMOLITO Michele

IL CONSIGLIERE
F.to SAGGESE Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI Fortunata

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cambiano, li 14 MAR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal 14 MAR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cambiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI Fortunata)



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

OGGETTO :

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI CON AGGIUNTA DI UN'AREA EXTRA MERCATALE DESTINATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI VEICOLI COMMERCIALI - D.G.R. N. 32-2642 DEL 02.04.2001.

L'anno **duemilaotto** , addì **diciotto** , del mese di **giugno** , alle ore **20** e minuti **30** , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAMMOLITO Michele	SINDACO	X	
SAGGESE Ernesto	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
MARIOTTO Emma	CONSIGLIERE	X	
LESINA Annelisa	CONSIGLIERE	X	
TANDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
DE SIMONI Angelo	CONSIGLIERE	X	
BRESCIA Michele	CONSIGLIERE	X	
ZULIANI Celso	CONSIGLIERE	X	
PIOVANO Samuele	CONSIGLIERE	X	
BENNA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
DI GIANNI Domenica	CONSIGLIERE	X	
SACCO Stefano	CONSIGLIERE		X
ALBERTON Bruno	CONSIGLIERE		X
RATTI Bruno	CONSIGLIERE	X	
SEGRADO Attilia	CONSIGLIERE	X	
VANZO Alarico	CONSIGLIERE		X
CIUCHI Rita	CONSIGLIERE		X
Totale		13	4

I Consiglieri Sacco, Vanzo e Ciuchi sono assenti giustificati.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora **CONDEMI Fortunata** .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MAMMOLITO Michele** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



PROPOSTA. Modifica al vigente Regolamento delle aree mercatali con aggiunta di un'area extra mercatale destinata alla sosta temporanea di veicoli commerciali. D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

Premesso che:

- È intendimento dell'amministrazione comunale aumentare di una unità le superfici già esistenti, utilizzabili per il commercio itinerante extra mercatale;
- Tale attività è espressamente definita all'art. 14 del vigente Regolamento per le aree mercatali nel quale si individuano le aree extra mercatali atte allo svolgimento delle contrattazioni commerciali di questa tipologia;
- Si rende quindi necessario modificare ulteriormente il citato art. 14 del Regolamento,

Considerato che:

- In relazione all'art.14, ed in ottemperanza ai disposti di cui al vigente Codice della Strada in relazione alle distanze da tenere dalle pertinenze stradali in centro abitato, necessita individuare la nuova area commerciale in area parallela a Via Cavalieri di Vittorio Veneto ma arretrata rispetto alla sede stradale e posta quindi a confine con la proprietà GHIGLIONE Virginio;
- l'attività di cui sopra, ricadente nella disciplina di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 114/1998 potrà essere effettuata stagionalmente e con una durata temporale giornaliera ovvero la struttura commerciale non potrà essere lasciata in loco in maniera continuativa in quanto, in tal caso, contrasterebbe con norme di carattere urbanistico edilizio.
- L'occupazione temporanea, oltre alla regolarizzazione di tipo tributario, non potrà eccedere i 50 mq. di superficie utile alla vendita ovvero in questo caso alla somministrazione così come espressamente previsto dall'art. 16, comma 4, del regolamento in essere.
- L'attività inoltre potrà essere attuata solo da soggetti in possesso dei necessari requisiti morali ed abilitativi prevista dalla legislazione Nazionale e Regionale, di settore inoltre dovrà possedere tutti i requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 nonché Regolamento Regionale 3 marzo 2008 n. 2/R.

Tutto ciò premesso:

- Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Sentito il parere delle associazioni di categoria e sindacali;
- Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
- Tutto quanto premesso si propone affinchè il Consiglio Comunale:



deliberi

- Di approvare la modifica dell' art. 14 del vigente Regolamento per le aree mercatali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27 gennaio 2006, così come da prospetto allegato relazione cartografica;
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 13.06.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
F.to POLARI Giorgio



Allegato. Modifica dell' art. 14 del vigente regolamento delle aree mercatali

Versione originaria dell'art. 14.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali¹

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004.

- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO prossimità incrocio con Via Nazionale.**
- ❖ **VIA GAUDE (area cimiteriale)**

2. Per lo svolgimento di mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, nel rispetto delle direttive di cui al D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,

- ❖ **Viale pedonale di CORSO ONORIO LISA, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre.**

Versione modificata.


Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali²

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004,

- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO prossimità incrocio con Via Nazionale.**
- ❖ **VIA GAUDE (area cimiteriale)**
- ❖ **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (confine proprietà Ghiglione Virginio).**

2. Per lo svolgimento di mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, nel rispetto delle direttive di cui al D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,

- ❖ **Viale pedonale di CORSO ONORIO LISA, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre.**





IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore De Simoni.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Il Sindaco dice che il punto successivo non verrà trattato in quanto il Consigliere Vanzo che ha presentato le interrogazioni è assente.



COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 60

OGGETTO:

Modifica ed integrazioni al vigente Regolamento delle aree mercatali per il necessario adeguamento del documento con le nuove norme di settore introdotte dalla Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009.

L'anno **duemiladieci**, addì **venti**, del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

MAMMOLITO MICHELE	P	BENNA GIORGIO	A
SAGGESE ERNESTO	P	DI GIANNI DOMENICA	P
MARIOTTO EMMA	P	SACCO STEFANO	A
LESINA ANNELISA	P	RATTI BRUNO	P
TANDA GIOVANNI	P	VANZO ALARICO	A
DE SIMONI ANGELO	P	CIUCHI RITA	P
BRESCIA MICHELE	P	CIELO PAOLA	A
ZULIANI CELSO	P	LAGANA' ANTONINA	P
PIOVANO SAMUELE	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

I Consiglieri Piovano, Benna, Sacco, Vanzo e Cielo sono assenti giustificati.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **CONDEMI FORTUNATA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAMMOLITO MICHELE** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA. Modifica ed integrazioni al vigente Regolamento delle aree mercatali per il necessario adeguamento del documento con le nuove norme di settore introdotte dalla Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009.

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 5 del 27 gennaio 2006 il Consiglio Comunale di Cambiano approvava il Nuovo Regolamento per le aree mercatali in sostituzione di quello previgente ormai obsoleto;
- Con Deliberazione n. 67 del 22.05.2003 la Giunta Comunale individuava due aree destinate alla sosta per le attività di vendita in forma itinerante una delle quali posta in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nei pressi dell'intersezione con Via Nazionale.
- Con Deliberazione n. 32 del 18 giugno 2008 il Consiglio Comunale di Cambiano approvava la modifica dell'art.14 del vigente regolamento delle aree mercatali mediante la quale si aggiungeva, alle aree già esistenti, un'ulteriore area di sosta per le attività di vendita in forma itinerante posta in Via Cavalieri di Vittorio Veneto a confine dell'ex proprietà Ghiglione Virginio.
- La Regione Piemonte con la Legge n. 38 del 30 dicembre 2009, di applicazione del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 avente ad oggetto: " Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno " meglio conosciuta come " Direttiva Bolkestein", ha rilevato nuovi aspetti normativi e per conseguenza gli effetti sulla normativa Regionale in materia di commercio su area pubblica;
- Per quanto sopra è necessario, nel rispetto della norma generale legata all'attuazione della direttiva di cui sopra ovvero di garantire la completa libertà di esercizio dell'attività di impresa, adeguare ed integrare il vigente Regolamento per le aree mercatali,

Dato atto che con nota del 23.11.2010 prot. n. 14597 veniva richiesto parere in merito alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e che le stesse non hanno presentato osservazioni nel termine previsto;

- o Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- o Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- o Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- o Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- o Visto il Decreto Legislativo n. n. 59 del 26 marzo 2010, avente ad oggetto: (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE - Bolkestein - relativa ai servizi nel mercato interno)";
- o Vista la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009, avente ad oggetto: (disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
- o Vista la D.G.R. n. 20-380/2010 - allegato A di recepimento ed attuazione della Legge 3 agosto 2009 n. 102 avente ad oggetto: (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78/2009, recante provvedimenti anti crisi), mediante la quale è stato introdotto l'obbligo di presentazione del DURC ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva nell'esercizio delle attività di commercio su area pubblica;
- o Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

- o Tutto quanto premesso il Consiglio Comunale:

D E L I B E R A

- o Di approvare le modifiche e le integrazioni del vigente Regolamento delle aree mercatali, approvato con proprio atto n. 5 del 27.01.06 al fine di adeguare lo strumento con le nuove norme di settore secondo quanto indicato nell'allegato prospetto;
- o Di ridurre da due ad una, per motivi di concorrenza e di sotto utilizzo, le aree di sosta per la vendita in forma itinerante poste in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, entrambe inserite in Piano Regolatore in un'area servizi, liberando di fatto dal vincolo posto in essere dall'Amministrazione Comunale quella più prossima a Via Nazionale al fine di renderla nuovamente disponibile per altre forme imprenditoriali;
- o Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- o Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 13.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLARI Giorgio

PROSPETTO DI MODIFICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

TITOLO I

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 - definizioni

Comma 1. Al termine dell'ultimo capoverso viene aggiunto quanto segue:

" ad integrazione delle norme di cui sopra il presente articolo viene modificato con l'aggiunta delle seguenti normative alle quali gli operatori di settore ed uffici comunali preposti devono adeguarsi: - **Decreto Legislativo n. n. 59 del 26 marzo 2010**, avenente ad oggetto: (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE - Bolkestein - relativa ai servizi nel mercato interno)"; - **Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009**: (disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno); - **D.G.R. n. 20-380/2010 - allegato A di recepimento ed attuazione della Legge 3 agosto 2009 n. 102**: (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78/2009, recante provvedimenti anti crisi), mediante la quale è stato introdotto l'obbligo di presentazione del DURC ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva nell'esercizio delle attività di commercio su area pubblica;

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

Comma 3. Questo comma viene così modificato:

" Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni del commercio su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante sia a persona fisica che giuridica. La stessa è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza.

Articolo 11 - Autorizzazione di tipo b)

Comma 1. Questo comma viene così modificato:

" L'autorizzazione per l'esercizio su area pubblica senza l'uso di posteggio fisso ed in forma itinerante di tipo b) è rilasciata sia a persona fisica che giuridica dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

Articolo 14 - Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali

Comma 1. Questo comma viene così modificato:

Ai sensi dell'art. 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. n.114/98 e dell'art. 4, comma 1, lettera b) degli indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/05/2003 e n. 112 dell'11/06/2004

- v VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO posta a confine con l'ex proprietà Ghiglione Virginio;
- v VIA GAUDE (area cimiteriale)

TITOLO II

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI.

Articolo 26 - Concessione del posteggio

A questo articolo si aggiunge il comma 6) che dispone: " ai sensi dell'allegato A della D.G.R. n. 20-380/2010 gli interessati dovranno presentare il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva nell'esercizio delle attività di commercio su area pubblica) riferito all'anno solare precedente se impresa avviata oppure in sostituzione, limitatamente alle imprese di nuova formazione ovvero prive di storia fiscale, dovrà essere presentato il Certificato di Iscrizione all'INPS competente per territorio.

Articolo 27 - Subingresso nel posteggio

Comma 1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante previa presentazione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva nell'esercizio delle attività di commercio su area pubblica) del soggetto cedente.

Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

A questo articolo si aggiunge il comma 17). La Polizia Municipale, quale preposta alla vigilanza ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento, verifica, preliminarmente all'assegnazione, che i titolari di autorizzazione siano muniti della necessaria documentazione fiscale prevista dall'allegato A della DGR 20-380/2010 ovvero 1) DURC oppure in alternativa 2) certificato di regolarità contributiva; 3) visura camerale rilasciata da non più di mesi 6; 4) documento di riconoscimento in corso di validità. Per le Società o imprese con dipendenti la documentazione deve essere prodotta anche dal Socio e/o dipendente. L'assenza di detta documentazione preclude immediatamente al soggetto richiedente di usufruire dell'area con impedimento all'allestimento delle attrezzature.

Articolo 32 - Decadenza della concessione di posteggio.

A questo articolo si aggiunge il comma 4): " in virtù dell'allegato A - capo I - della DGR 20-380/2010 tutti gli operatori su area pubblica a posteggio fisso, gli spuntisti regolarmente presenti in area e gli eventuali imprenditori agricoli entro il 31.12.2010 dovranno presentare e depositare presso i competenti uffici comunali, in copia conforme all'originale, la documentazione fiscale prevista. Entro il 28.02.2011 i competenti uffici comunali rilasceranno l'attestazione di presentazione denominata V.A.R.A. (Verifica Annuale di Regolarità Aree pubbliche).

Tale adempimento verrà ripetuto con le medesime scadenze per gli anni a venire ovvero entro il 31.12 e successivo 28.02 di ogni anno.

Al titolare di posteggio fisso che non adempia alla suddetta norma il comune sula quale è insito il posteggio sospende l'autorizzazione per 180 giorni, periodo entro il quale il titolare deve regolarizzare la propria posizione fiscale. In caso di regolarizzazione nei successivi trenta giorni l'ufficio comunale preposto emetterà l'attestazione VARA. In caso invece di inottemperanza trascorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Voti contrari: 1 (Zuliani)

Voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta dando atto che la stessa non viene resa immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to MAMMOLITO MICHELE

IL CONSIGLIERE

F.to SAGGESE ERNESTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI FORTUNATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2011 (Art. 124 D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI FORTUNATA

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it

RIPUBBLICATA DAL 17.09.12 AL 01.10.2012



COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 27

OGGETTO:

**MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI A SEGUITO DI REISTITUZIONE DI AREA
COMMERCIALE EXTRA MERCATALE.**

L'anno **duemiladodici**, addì **diciotto**, del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

MICHELLONE GIANCARLO	P	DALLA FRANCESCA MATTEO	P
MAROCCHI STEFANO	P	VERGNANO CARLO	P
CASALEGNO FRANCESCO	A	MAMMOLITO MICHELE	P
MADDALENA MICHELE	P	MARIOTTO EMMA	P
CIUCHI RITA	P	FRANCINI FABIANA	P
GIZZI NICOLA	P	SAGGESE ERNESTO	P
PIVA MAURIZIO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **CONDEMI FORTUNATA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MICHELLONE GIANCARLO** nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI A SEGUITO DI REISTITUZIONE DI AREA COMMERCIALE EXTRA MERCATALE.

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22 maggio 2003 venivano istituite due aree commerciali extra mercatali, assimilate alle aree mercatali, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 28/1999;
- Una delle due aree era ubicata in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nelle immediate vicinanze dell'intersezione con la S.P. n. 29 denominata localmente Via Nazionale (studiata per attività di tipo stagionale a posto fisso), l'altra in Via Vincenzo Gaude nei pressi dell'area cimiteriale;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2008 in Via Cavalieri di Vittorio Veneto veniva istituita, in adiacenza con la ex proprietà Ghiglione, una nuova area extra mercatale destinata al solo uso temporaneo ovvero per titolari di autorizzazioni di cui all'art 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 114/98;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2010 valutati gli aspetti negativi legati alla presenza, in punti ravvicinati tra loro, di due aree commerciali extra mercatali si determinava la necessità, per motivi di sotto utilizzo, di togliere il vincolo commerciale su una delle due aree create con la deliberazione di G.C. n. 67/2003 ovvero quella più vicina alla S.P. n. 29.
- Tuttavia nell'area superstite, posta sul piazzale in terra vicino alla ex proprietà Ghiglione, si evidenziavano nel corso del tempo molte criticità conseguenti all'infelice ubicazione della stessa che hanno determinato, a quattro anni dalla data di istituzione, l'assenza di istanze finalizzate al suo utilizzo. A ciò si è sommata recentemente la cessazione di attività della vicina area commerciale al dettaglio di tipo alimentare.
- Al fine di rivitalizzare commercialmente l'area ed al fine evitare un fenomeno sempre più ricorrente determinato anche dalle attuali condizioni socio economiche, meglio definito quale desertificazione commerciale, si intende reistituire l'area in precedenza svincolata ripristinando di fatto le aree previste con deliberazione di G.C. n. 67/2003;
- Al fine di evitare però le problematiche in passato rilevate, in deroga alle norme contenute nell'art. 28 - comma 5 - del regolamento di esecuzione al C.d.S., per non creare intralcio e pericolo per la circolazione stradale l'area così reistituita dovrà mantenere le seguenti distanze minime dai vicini confini stradali: 1) metri lineari 30 dalla Strada Provinciale n. 29 (tipologia C) localmente definita Via Nazionale e metri lineari 3 da Via Cavalieri di Vittorio Veneto (tipologia F), strade così classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente C.d.S.
- Per quanto sopra l'area verrà ubicata ove indicato nell'attuale allegata planimetria, avrà una superficie massima complessivamente utilizzabile non superiore a 60 mq, comprensiva dell'aumento di superficie stabilita con deliberazione di G.C. n. 112/2004. L'utilizzatore dovrà usare, quale area di parcheggio per i clienti, l'adiacente l'esistente superficie sterrata già adibita ad area di sosta;
- L'attività intrapresa nelle aree esistenti, indipendentemente quindi dalla tipologia della struttura di vendita utilizzata, è di tipo stagionale, ovvero, ai sensi del titolo IV, capo VII, del DCR n. 563-13444 del 29.10.99 così come modificato dal DCR n. 59-10831 del 24.03.2006, utilizzabile per periodi, anche frazionati, non inferiori a 30 (trenta) giorni e non superiori a 180 (centottanta) che potrà comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. Al termine del periodo temporale di utilizzo scelto dall'interessato l'area assegnata dovrà essere prontamente liberata;

- Nell'allegato B del vigente regolamento edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2010, è stata inoltre definita compiutamente la struttura denominata "chiosco" che risulta essere compatibile tecnicamente anche alle attività commerciali di questo tipo. Lo stesso allegato indica le modalità tecniche di costruzione ivi compresi le tipologie di materiali utilizzabili;
- L'occupazione di suolo pubblico sarà assoggettata ad autorizzazione ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana, nell'osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento TOSAP;

Tutto ciò premesso:

- Visto il vigente Regolamento sulle aree mercatali;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Visto il vigente regolamento TOSAP;
- Visto il D.Lgs n. 114/1998 e smi;
- Visto il D.lgs. n. 285/1992 e smi, nonché relativo regolamento di esecuzione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Tutto quanto premesso il Consiglio Comunale:

delibera

- Di approvare la modifica dell'art. 14 del vigente regolamento per le aree mercatali, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Di approvare l'allegata planimetria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 11.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLARI Giorgio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore Marocco.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 12

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 12

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MICHELLONE GIANCARLO

IL CONSIGLIERE
F.to MAROCCHI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18-07-2012** (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it

RIPUBBLICATA DAL 18.09.2012 AL 02.10.2012

Allegato. Modifica dell' art. 14 del vigente regolamento delle aree mercatali.

Versione di cui alla del. di C.C. n. 60/2010;

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali ¹

Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche extra mercatali di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004.

- **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO a confine con ex proprietà Ghiglione Virginio)**
- **VIA GAUDE (area cimiteriale)**

Per lo svolgimento di mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, nel rispetto delle direttive di cui al D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,

- **Viale pedonale di CORSO ONORIO LISA, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre.**

Versione attuale proposta


- Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta limitata temporalmente del commercio su aree pubbliche extra mercatali ²

Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 e 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettere a) - b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento di attività commerciale di tipo stagionale su aree extra mercatali di cui alle al capo VIII dell'allegato A) della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e delle deliberazioni di Giunta Comunale n.67 del 22/05/2003 e n.112 dell'11/06/2004,

- **VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO in prossimità incrocio con Via Nazionale;**
- **VIA GAUDE (area cimiteriale);**

Per lo svolgimento di mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, nel rispetto delle direttive di cui al D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,

- **Viale pedonale di CORSO ONORIO LISA, nel tratto compreso tra Via Mazzini e l'intersezione con Via IV Novembre.**





COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

cont

Ripubblicato il 12-10-15

dm. 667

COPIA

DAL 12-10-2015
AL 26-10-2015

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove**, del mese di **giugno** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

MICHELLONE GIANCARLO	P	VERGNANO CARLO	P
CASALEGNO FRANCESCO	P	GUMIERO SILVIA	P
MADDALENA MICHELE	P	MAMMOLITO MICHELE	P
GIZZI NICOLA	P	MARIOTTO EMMA	P
PIVA MAURIZIO	P	FRANCINI FABIANA	P
DALLA FRANCESCA MATTEO	P	SAGGESE ERNESTO	P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 0.

E' presente, altresì, l'Assessore non Consigliere **GRASSI Aurora Fiorina**.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **CONDEMI FORTUNATA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MICHELLONE GIANCARLO** nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA. Approvazione modifica regolamento per le aree mercatali.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 5 del 27 gennaio 2006 l'Amministrazione Comunale di Cambiano ha provveduto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge n.112/91 e art.5 del D.M. n.248/93, ad individuare l'area pubblica sulla quale effettuare il mercato settimanale;
- Tale area, suddivisa tra Piazza Grosso, Via Ferrero, Via Cavour, Via Borgarelli si estende per una superficie linda di circa 2.300 mq., dei quali 1.419 mq. utili alla vendita, e che su detta area sono stati individuati n.47 posteggi dei quali n. 4 riservati ai produttori agricoli;
- La superficie commerciale possiede i requisiti igienico sanitari e di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente in materia di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 ed in particolare provvedendo alla suddivisione dei compatti per generi alimentari ed extra alimentari;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 15 settembre 2005 si è proceduto alla reistituzione dell'area mercatale di Cambiano allo scopo del necessario adeguamento, mediante recepimento della nuova normativa Regionale.
- Da un esame delle tabelle di riferimento relative alle aree da destinare agli operatori del mercato riportate a pagina 10 e 11 si riscontrano su alcune aree discordanza tra i posti assegnati e le superficie inserite in tabella, tale discordanza deriva che al momento della redazione del regolamento e' stata riportata nelle tabelle la superficie occupata dall'operatore commerciale al momento del rilievo e non quella inserita nella rispettiva autorizzazione di vendita pertanto, si e' verificata la discordanza tra il posto assegnato e i metri autorizzati.
- Si evidenzia ancora che nella tabella riferita all'area dei coltivatori diretti sono riportati in n.5 operatori di fatto gli operatori sono 4 in quanto il quinto posto contrassegnato con il n.47 non e' mai stato occupato da parte dei coltivatori ma e' sempre stato destinato ad operatori dell'attivita' extralimentare.
- A seguito dello spostamento di alcuni operatori dalla piazza Mosso a via Borgarelli , in quanto l'Amministrazione Comunale a seguito della posa del porfido ha ritenuto di non far installare i banchi in quanto avrebbero rovinato la pavimentazione, e' cambiato il n.ro totale degli operatori sia sulla piazza Mosso che sulla via Borgarelli , pertanto ad oggi sono presenti n.21 operatori in Piazza Mosso e n.ro 12 in via Borgarelli , via Ferrero e via Cavour rimangono invariati.
- Viene variata la legenda nella planimetria inserita a pagina 21, con le misure lorde e nette;
- Dalla presente modifica non vengono variati ne' i posti totali ne' vanno ad interessare l'aspetto commerciale degli operatori attualmente presenti sulle aree mercatali.

Considerata la necessità:

- Di dover procedere con urgenza alla rettifica delle tabelle inserite nell'articolo 13 del regolamento come segue:

AREA N.1 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.28, COMMA 1 LETTERA A), D.LGVO 114/98

UBICAZIONE: Piazza Grosso, Via Borgarelli, Via Cavour, Via Ferrero		
Giorno di svolgimento: Lunedì	Facolta' di posticipo nel caso di concomitanza di festivita' infrasettimanali	
Periodicità : Annuale a cadenza settimanale		
ORARIO : 7,30 – 13,30 (tutto l'anno) , vedasi art.23 comma 1		
Area linda di vendita mq 2.300	Area netta di vendita rilevata : mq 1.419	
AREA MERCEOLOGICA	NUMERO BANCHI	SUPERFICIE TOTALE
ALIMENTARI	12	MQ 333
EXTRA ALIMENTARI	31	MQ 1.000
COLTIVATORI DIRETTI	4	MQ 86
TOTALE GENERALE	47	MQ 1419

AREA N. 1 Piazza Grosso

Posteggio	Settore	Mq
26	Alimentare	20
27	Alimentare	24
25	Alimentare	30
34	Alimentare	32
29	Alimentare	27
38	Extra alimentare	28
40	Extra alimentare	32
41	Extra alimentare	32
24	Alimentare	24
23	Alimentare	20
22	Alimentare	28
21	Alimentare	24

36	Extra alimentare	32
31	Alimentare	36
32	Alimentare	36
33	Extra alimentare	32
15	Extra alimentare	28
20	Extra alimentare	36
19	Extra alimentare	24
18	Extra alimentare	32
30	Extra alimentare	28
TOTALE 21		605

AREA N. 2 Via Borgarelli

Posteggio	Settore	Mq
37	Extra alimentare	36
39	Extra alimentare	28
35	Extra alimentare	28
13	Alimentare	32
17	Extra alimentare	36
14	Extra alimentare	28
16	Extra alimentare	28
28	Extra alimentare	24
47	Extra alimentare	28
7	Extra alimentare	28
6	Extra alimentare	36
42	Extra alimentare	80
TOTALE 12		412

AREA N.3 Via Cavour

Posteggio	Settore	Mq
1	Extra alimentare	32
2	Extra alimentare	28
3	Extra alimentare	40
4	Extra alimentare	28
5	Extra alimentare	32
8	Extra alimentare	28
9	Extra alimentare	28
10	Extra alimentare	28
11	Extra alimentare	28
12	Extra alimentare	44
TOTALE 10		316

AREA N.4 Via Ferrero

Posteggio	Settore	Mq
43	Coltivatori diretti	22
44	Coltivatori diretti	16
45	Coltivatori diretti	20
46	Coltivatori diretti	28
TOTALE		86

A pagina 21, la legenda relativa a IDENTIFICAZIONE AREE COMMERCIALI – TAVOLA 1, è così modificata:

legenda:

- Piazza Grosso area 1 – superficie commerciale linda mq. 1.126, superficie commerciale netta mq. 605;
- Via Borgarelli Area 2 – superficie commerciale linda mq. 500, superficie commerciale netta 412;
- Via Cavour Area 3 – superficie commerciale linda mq. 488, superficie commerciale netta 316;
- Via Ferrero Area 4 – superficie commerciale linda mq 123, superficie commerciale netta mq 86;

TOTALE SUPERFICIE LORDA MQ. 2.300

TOTALE SUPERFICIE NETTA MQ. 1419

Tutto ciò premesso:

- Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999 recante le norme per la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione ad D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n.626-3799 recante gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione al D.lgs.n.114/98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642 del 2 aprile 2001 indicante i Criteri Regionali per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
- Tutto quanto premesso si propone affinchè il Consiglio Comunale:

deliberi

- Di approvare le tabelle sopra riportate e rettificate secondo le autorizzazioni di vendita rilasciate.
- L'art.13 del regolamento per le aree mercatali e' integrato con le tabelle sopra riportate.
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 27-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

F.to CALO' Cosimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Consigliere Vergnano il quale fa presente che nella stessa c'è un errore materiale e precisamente si dice Piazza Mosso anziché Grosso.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ESCE IL CONSIGLIERE MAMMOLITO.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti:	11
Consiglieri votanti:	11
Voti contrari:	1 (Saggese)
Voti favorevoli:	10

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta dando atto che per errore materiale è stato scritto Piazza Mosso anziché Grosso.

RIENTRA IL CONSIGLIERE MAMMOLITO.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MICHELLONE GIANCARLO

IL CONSIGLIERE
F.to CASALEGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **24-06-2015** (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI FORTUNATA

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it